

REGOLAMENTO per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza

Sommario

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Principi e Finalità

Art. 4 – Responsabile dell'impianto

Art. 5- Uso dell'impianto

Art. 6 – Accesso ai dati

Art. 7 – Informazione su impianto di videosorveglianza

Art. 8 - Uso delle telecamere

Art. 9 – Conservazione delle registrazioni

Art. 10 – Sicurezza dei Dati

Art. 11 – Diritti degli interessati

Art. 12 - Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 13 - Tutela

Art. 14 – Obblighi di preventivo esame

Art. 15 – Norma di rinvio

Art. 16 – Entrata in vigore

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Santa Luce (PI) facente capo alla Polizia Municipale.

Il Regolamento è stato redatto in ossequio alla normativa di settore e, alla quale si rinvia anche per quanto non disciplinato:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante:
 - “Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
 - D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”
 - art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ed in particolare dall'art. 6;
 - “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 – DEFINIZIONI

- a) per “Titolare”: Il Comune di Santa Luce cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- b) per “Responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- c) per “Incaricato”, la persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a compiere le operazioni di trattamento;

d) per “Trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

e) per “Dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;

f) per “Interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

Art. 3 – PRINCIPI E FINALITÀ

3.1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Santa Luce –Servizio di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3.2. L’uso dell’impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell’Ente ed è fondato sui seguenti principi:

a. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali cui sono investiti il Comune e l’Ufficio di Polizia Locale;

b. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

c). Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione a sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;

d) principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Scopo esplicito della videosorveglianza urbana è il miglioramento del livello di sicurezza nelle aree assoggettate a controllo. È peraltro consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgano attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo

di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dalla normativa vigente ed in particolare:

- prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite o di episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni patrimoniali e storici presenti sul territorio comunale;
- sicurezza urbana, ossia un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, la convivenza civile e la coesione sociale;
- attivazione di un sistema di supporto alla protezione civile nel territorio comunale.

Art. 4 – RESPONSABILITA' DELL'IMPIANTO

Il Sindaco, nella sua qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, individua il Responsabile del trattamento stesso nella figura dall'Agente Scelto di Polizia Municipale.

Il Responsabile effettua il trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite da Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sul rispetto delle istruzioni impartite.

Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.

Il Responsabile, individua, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati. Gli incaricati di trattamento gestiscono i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi alle istruzioni impartite del Titolare e del Responsabile.

Art. 5- USO DELL'IMPIANTO

Le immagini raccolte e registrate saranno utilizzate solo per le finalità di cui all'articolo 3.

Sarà cura del Responsabile dell'impianto o dei suoi delegati, sorvegliare le scene inquadrare, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni) e i luoghi di culto.

Art. 6 – ACCESSO AI DATI

L'accesso ai dati (visione diretta e visione delle immagini registrate) è consentito esclusivamente all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di polizia giudiziaria

Per Organi di polizia giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

1. Il designato Responsabile di trattamento persona dell'Agente scelto di Polizia Municipale ovvero un suo delegato nominato con atto scritto;

2. Incaricati di trattamento facenti parte del Corpo di Polizia Municipale denominati con atto scritto dal Responsabile di cui al punto 1;
3. Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale e delle forze di Polizia dello Stato relativamente ad indagini in corso (di iniziativa o loro delegate);

Ad ogni altro soggetto non compreso nell'elencazione precedente, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati registrati dal sistema.

Art. 7 – INFORMAZIONE SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile di Polizia Municipale, tramite i seguenti mezzi:

1. Pubblicazione sul sito internet del Comune di Santa Luce;
2. Apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere e di accesso alle stesse, di appositi cartelli così come individuati con le regole per l'uso di sistemi di videosorveglianza contenute nel provvedimento del 2010;
3. Affissione del presente Regolamento, all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 8 – USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile dell'impianto, Agente Scelto di Polizia Municipale o da un suo delegato ed eseguite dagli incaricati di sua nomina.

È consentito il brandeggio e la visione in diretta delle immagini nei seguenti casi:

1. Comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell'impianto, agli incaricati o direttamente agli operatori della Centrale Operativa, da verificarsi immediatamente, ma sempre a cura del Responsabile o degli incaricati;
2. Controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
3. Supporto ad operazioni di polizia condotte in loco.

Le inquadrature dovranno essere tali da poter identificare l'autore dell'illecito, evitando delle riprese inutilmente particolareggiate tali da risultare intrusive della riservatezza.

Ai fini di non interferire in operazioni di Polizia in corso e del ripristino delle operazioni predefinite, all'inizio e al termine di eventuali operazioni, eseguite dal Comando provinciale dell'Arma dei carabinieri o dalla polizia di Stato, né dovrà essere notiziato il Responsabile o i suoi incaricati.

Art. 9 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

I dati video delle unità di ripresa sono raccolti da stazioni di monitoraggio e controllo e custodite presso l'Ufficio di polizia municipale.

In questa sede, le immagini vengono auto – registrate su supporto digitale e possono essere visualizzate a monitor.

Tali sistemi sono protetto da accessi esterni.

I software di accesso alla visualizzazione ed i dati registrati sono protetti da password personali assegnate dal responsabile agli incaricati e, collegati ai server remoti tramite rete.

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni, al termine di questo periodo, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione tramite sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

È ammessa la conservazione dei dati registrati oltre i sette giorni, quando tale esigenza derivi da specifica richiesta scritta dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative in corso.

A tale scopo le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su separato supporto digitale e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria richiedente.

Art. 10 – SICUREZZA DEI DATI

I dati sono conservati come indicato all’art. 9.

Al locale e ai sistemi di videosorveglianza hanno accesso oltre al Responsabile del Trattamento e agli incaricati di trattamento, tutti i soggetti delegati e/o autorizzati.

Il locale è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico. Le immagini in diretta sono visualizzate tramite schermo posizionato nell’ufficio della polizia municipale al primo piano di piazza della Rimembranza n. 19.

Gli interventi attivi sull’impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione dello stesso, l’intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, dell’ufficio della Polizia Municipale e, dei suoi incaricati.

Art. 11 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

- Conoscere l’esistenza di trattamento di dati che lo riguardano;
- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulla finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati;
- Ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre i 15 giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all’interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente supportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o in forma cartacea direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.

In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Santa Luce a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/2003.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 13 – TUTELA

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 31 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., è il responsabile al trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente regolamento.

Art. 14 – OBBLIGHI DI PREVENTIVO ESAME

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato sia finalizzato allo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, e siano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 15 – NORMA DI RINVIO

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'immediata eseguibilità della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.